



Le prestazioni creditizie

INPDAP
informa

INPDAP
informa

LE PRESTAZIONI CREDITIZIE

- Piccoli prestiti
- Prestiti pluriennali diretti
- Prestiti pluriennali garantiti
- Mutui ipotecari

Il Fondo per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, istituito presso l'INPDAP con la legge n.662 del 1996 e finanziato con una contribuzione obbligatoria degli iscritti pari allo 0,35% della retribuzione, è finalizzato, anche, alla concessione di prestiti annuali, biennali, triennali e pluriennali, alla erogazione di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa di abitazione e alla costituzione di garanzia in favore di Istituti autorizzati ad erogare prestiti pluriennali agli iscritti.

PICCOLO PRESTITO

L'Inpdap concede piccoli prestiti in favore dei dipendenti iscritti alla "gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali", che percepiscono una retribuzione mensile fissa e continuativa. Per i piccoli prestiti annuali (l'importo lordo richiesto non può essere superiore alle due mensilità di stipendio netto) è necessaria un'anzianità di servizio utile a pensione pari ad un anno; per i piccoli prestiti biennali (l'importo lordo richiesto non può essere superiore alle quattro mensilità di stipendio netto) è necessaria un'anzianità di servizio utile a pensione pari a due anni; per i piccoli prestiti triennali (importo lordo richiesto può giungere fino a sei mensilità dello stipendio netto) si richiede un'anzianità di servizio utile a pensione pari a tre anni. Dall'importo lordo richiesto vengono detratti, anticipatamente, le trattenute a titolo di interesse, il premio "fondo rischi" e le spese di amministrazione, in particolare:

per i piccoli prestiti annuali

- trattenuta anticipata a titolo di interesse:	3,20% (annuo)
- spese di amministrazione:	0,50%
- premio fondo rischi:	0,30%



per i piccoli prestiti biennali

- trattenuta anticipata a titolo di interesse:	3,20% (annuo)
- spese di amministrazione:	0,50%
- premio fondo rischi	0,60%

per i piccoli prestiti triennali

- trattenuta anticipata a titolo di interesse:	3,20% (annuo)
- spese di amministrazione:	0,50%
- premio fondo rischi	0,90%

Il T.A.E.G. è pari all'8%, complessivo di interessi, spese di amministrazione e premio fondo rischi.

Per la concessione del prestito non occorre presentare alcuna documentazione di spesa, né produrre motivazioni, né presentare certificato medico.

I piccoli prestiti hanno una durata fissa di 12 o 24 o 36 mesi coincidenti con la permanenza in servizio. Non è possibile concedere prestiti la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione e il collocamento a riposo per limiti d'età. Non possono coesistere piccoli prestiti di qualsiasi natura.

Il pagamento della prestazione avviene in contanti presso la banca cassiera dell'Istituto, o con spedizione di assegno bancario circolare non trasferibile al domicilio del richiedente per importi fino a 4.648,11 euro, o con accredito sul c/c postale o bancario, indicato dal richiedente.

Nel caso in cui il richiedente abbia in corso di ammortamento un prestito pluriennale diretto o garantito, il piccolo prestito annuale non potrà superare la singola mensilità, il biennale le due mensilità e il prestito triennale le tre mensilità.

In presenza di un piccolo prestito annuale in doppia mensilità, biennale in quattro mensilità e triennale in sei mensilità, la concessione di un prestito pluriennale diretto o garantito è condizionata al recupero della metà del debito rimanente.



Il recupero dei piccoli prestiti deve essere effettuato in 12 o 24 o 36 quote mensili consecutive, mediante ritenuta sugli stipendi da parte delle Amministrazioni che curano il pagamento delle retribuzioni. La prima rata viene trattenuta a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione della somma, con la conseguente corresponsione degli interessi di pre-ammortamento.

In caso di cessazione del rapporto di impiego del debitore per morte o sopravvenuta invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio, non si procede al recupero del debito rimanente.



PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI

Gli iscritti alla “gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali” possono richiedere prestiti pluriennali diretti da estinguersi con trattenute mensili sullo stipendio, pari al quinto della retribuzione mensili, qualora siano in attività di servizio ed abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego, utili a pensione.

Il prestito può essere di durata quinquennale, con l'importo da restituire in 60 rate, o decennale, da restituire in 120 rate, salvo che al richiedente rimanga un periodo minore di servizio per conseguire il diritto al collocamento a riposo. In questo caso l'iscritto non può ottenere un prestito la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione e il collocamento a riposo per limiti d'età.

Per ottenere la prestazione l'interessato deve presentare domanda, compilata su apposito modello fornito dall'Istituto, inviata alla sede INPDAP di residenza dell'iscritto.

Alla domanda devono essere allegati:

- la documentazione attestante lo stato di bisogno e/o la spesa sostenuta, prevista per la motivazione della richiesta;
- un certificato medico di sana costituzione fisica.



MOTIVAZIONI	DURATA MASSIMA	DOCUMENTAZIONE
CALAMITA' NATURALI Terremoti, alluvioni	10 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Dichiarazione del Comune o di altra Amm. Pubblica indicante soggetti e beni danneggiati o estorti, nonché l'entità dei danni
EVENTI SIMILARI Rapine, furti, incendi	5 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione da cui risulti che non esiste apposita copertura assicurativa
MALATTIE GRAVI dipendente	5 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia <i>Per i figli e i genitori non conviventi autocertificazione attestante il rapporto di parentela</i>
coniuge figli genitori del dipendente e del coniuge	5 o 10 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Documentazione sanitaria comprovante la diagnosi e la gravità della malattia ● Ricevute di spese (se già sostenute) o autocertificazione degli impegni economici da sostenere



<p>ACQUISTO: MACCHINA MODIFICATA O CARROZZELLA ORTOPEDICA Per portatori di handicap</p> <p>PROTESI Di elevato costo</p> <p>PER: dipendente coniuge figli genitori del dipendente o del coniuge</p>	5 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia <i>Per i figli e i genitori non conviventi autocertificazione attestante il rapporto di parentela</i> ● Preventivo delle spese da sostenere. Le modifiche all'auto per portatori di handicap devono risultare dal preventivo.
<p>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PIGNORAMENTI ORDINANZE ESECUTIVE SENTENZE DI CONDANNA DECRETI INGIUNTIVI VERTENZE LEGALI DIFFIDE DI PAGAMENTO Da parte di enti pubblici</p> <p>PAGAMENTO TASSA DI SUCCESSIONE DIRETTA A seguito di decesso del coniuge o del genitore</p>	5 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Fatture o ricevute fiscali di pagamento regolarmente quietanzate ● Altra documentazione che dimostri inequivocabilmente l'obbligo di pagare e il relativo importo posto a carico dell'interessato



<p>SFRATTO ESECUTIVO Con richiesta di intervento della forza pubblica</p>	<p>5 anni max 9.296,22 Euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Copia autentica della sentenza di sfratto
<p>RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI</p> <p>RISCATTO DI ALLOGGI DI ENTI PUBBLICI GIA' CONDOTTI IN LOCAZIONE</p>	<p>10 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Contratto preliminare di riscatto dell'alloggio con la ricevuta di avvenuto pagamento dell'anticipo dovuto o copia conforme dell'atto pubblico del riscatto registrato o in corso di registrazione, stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto possono essere solo il dipendente ed il coniuge). ● Documentazione dell'ente pubblico attestante la dismissione in corso dell'abitazione, il prezzo e che l'iscritto ha manifestato la propria volontà di voler riscattare l'alloggio. ● Autocertificazione da cui risulti che la casa, oggetto del riscatto, è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare, su tutto il territorio nazionale.
<p>ACQUISTO 1° CASA NUDA PROPRIETA' USUFRUTTO</p>	<p>10 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Copia autenticata compromesso di compravendita debitamente registrato da cui risulti versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito per la vendita o copia conforme autenticata dell'atto di compra



		<p>vendita, di acquisto nuda proprietà o usufrutto già registrato o in corso di registrazione e stipulato da non oltre un anno</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto dell'acquisto è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale
<p>COSTRUZIONE 1° CASA DI ABITAZIONE</p>	<p>10 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Copia autenticata della concessione edilizia non scaduta, intestata al richiedente o al coniuge ● Computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione redatto da professionista iscritto all'albo ● Dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono ancora in corso ● Copia conforme delle fatture quietanzate, comprovanti le spese effettuate per la costruzione pari almeno al 20% del costo totale, escluso l'eventuale mutuo ● Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto di costruzione è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale



<p>ANTICIPATA ESTINZIONE DEI MUTUI IPOTECARI Sull'unica casa di proprietà</p> <p>RIDUZIONE DEI MUTUI IPOTECARI Sull'unica casa di proprietà</p>	<p>5 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'importo necessario alla anticipata estinzione o riduzione del mutuo ipotecario ● Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto del mutuo è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale
<p>LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA ALLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' - Ampliamenti - sopraelevazioni</p>	<p>10 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Documento dal quale risulti la proprietà della casa ● Planimetria catastale e copia autenticata della concessione edilizia ● Dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono ancora in corso ● Computo metrico estimativo redatto su carta, intestata, da professionista iscritto all'albo o da imprese edili ● Copia conforme di fatture quietanzate, pari almeno al 20% del preventivo ● Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto dei lavori è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale



**LAVORI
CONDOMINIALI**

5 anni

- Autocertificazione dello stato di famiglia
- Documento dal quale risulti la proprietà della casa
- Dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l'effettuazione dei lavori
- Copia del preventivo dei lavori con la ripartizione per millesimi della spesa a carico del dipendente
- Copia autenticata della concessione edilizia se richiesta
- Copie autentiche di fatture regolarmente firmate per quietanza, cumulative e singole, pari almeno al 20% delle spese preventivate
- Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto dei lavori è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale



<p>LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA' Indispensabili per l'abitabilità dell'immobile</p>	<p>10 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Documento dal quale risulti la proprietà della casa ● Preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese su carta intestata ● Copie autenticate di tutte le fatture regolarmente firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate ● Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto di riparazioni è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale ● Autocertificazione attestante che trattasi di lavori indispensabili all'abitabilità dell'immobile
<p>LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, USO, indispensabili per l'abitabilità dell'immobile</p>	<p>5 anni dettagliata dei</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese su carta intestata ● Copie autenticate di tutte le fatture regolarmente firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate ● Autorizzazione, con firma autenticata, rilasciata dal proprietario dell'abitazione ad



		<p>effettuare i lavori a spese dell'inquilino (per gli enti pubblici solo autorizzazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Copia conforme del contratto di locazione, uso, usufrutto, ecc. . . ● Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto di riparazione è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale ● Autocertificazione attestante che trattasi di lavori indispensabili all'abitabilità dell'immobile
<p>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Nelle abitazioni di proprietà o concesse in locazione da enti pubblici</p>	<p>5 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Documento dal quale risulti la proprietà della casa o copia autenticata del contratto di locazione ● Preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese su carta intestata ● Copie autenticate di tutte le fatture regolarmente firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate ● Autocertificazione da cui risulti che la casa oggetto di installazione dell'impianto di riscaldamento è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale



		<ul style="list-style-type: none"> ● Autorizzazione dell'ente pubblico ad effettuare l'installazione dell'impianto a spese dell'inquilino
<p>ACQUISTO O COSTRUZIONE: GARAGE BOX Anche se non di pertinenza dell'abitazione</p>	<p>5 anni</p>	<p>Autocertificazione dello stato di famiglia</p> <p><i>Per l'acquisto di garage o di box:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compromesso di compravendita debitamente registrato, purché risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito, in alternativa alla copia conforme autenticata dell'atto di compravendita registrato e stipulato da non oltre un anno; <p><i>Per la costruzione di garage o box:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Copia autenticata della concessione edilizia, copie autenticate di fatture firmate per quietanza comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per i materiali di costruzione del garage o del box;
<p>CANTINE Solo se di pertinenza dell'abitazione</p>	<p>5 anni</p>	<p><i>Per l'acquisto di cantina:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Copia dell'atto dal quale deriva la proprietà dell'abitazione di cui la cantina rappresenta la pertinenza; compromesso di compravendita debitamente registrato, in alternativa alla copia conforme autenticata dell'atto di compravendita già registrato o stipulato da non oltre un anno, dal quale risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito;



		<p><u>Per la costruzione di cantina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Copia dell'atto dal quale deriva la proprietà dell'abitazione di cui la cantina rappresenta la pertinenza; copia autenticata della concessione edilizia; preventivo delle spese per i lavori e i materiali di costruzione della cantina e fatture comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate; ● Autocertificazione nella quale si attesti che il garage o il box o la cantina acquistati o costruiti costituiscono l'unica proprietà ed al servizio dell'abitazione del richiedente.
MATRIMONIO DEL DIPENDENTE	5 anni 15.493,71 Euro	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Autocertificazione di matrimonio avvenuto da non oltre un anno ● Autocertificazione di avvenute pubblicazioni
MATRIMONIO DEI FIGLI DEL DIPENDENTE	5 anni 15.493,71 Euro	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Autocertificazione di matrimonio avvenuto da non oltre un anno ● Autocertificazione di avvenute pubblicazioni ● Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela degli sposi con il richiedente



<p>NASCITA DI FIGLI ADOZIONE AFFIDAMENTO PREADOTTIVO</p>	<p>5 anni max 12.394,97 Euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Se il familiare non risulta incluso nello stato di famiglia, autocertificazione della nascita o, in caso di affidamento preadottivo, documento pubblico comprovante l'adozione, l'affidamento preadottivo, o relativa autocertificazione
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<p>NASCITE E ADOZIONI PLURIME ADOZIONI INTERNAZIONALI</p>	<p>5 anni max 15.493,71 Euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Autocertificazione della morte dei familiari ● Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il dipendente interessato, se trattasi di decesso di figli non compresi nell' autocertificazione dello stato di famiglia <p>Nel caso di decesso contemporaneo o avvenuto da non oltre un anno di piu' familiari potrà essere concesso un prestito decennale per un importo massimo di 18.592,45 Euro.</p>
<hr/>	<hr/>	<hr/>



TRASFERIMENTO D'UFFICIO O A DOMANDA DELLA SEDE DI LAVORO IN UN'ALTRA CITTA'	5 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia del Comune di nuova residenza con la relativa data di iscrizione anagrafica del dipendente o dell'intero nucleo familiare ● Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante l'avvenuto trasferimento ● Autocertificazione storica di residenza, con i relativi cambi di domicilio ● Preventivo delle spese relative al trasferimento quali trasporto suppellettili, contratto di locazione, allacci luce, gas ● Copia conforme di fatture firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate
TRASLOCO	5 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia con il nuovo domicilio ● Attestato dell'Amministrazione di appartenenza dell'avvenuto cambio ● Autocertificazione storica di residenza, con i relativi cambi di domicilio ● Copia conforme di fatture firmate per quietanza, pari almeno al 20% delle spese preventivate relative al trasloco quali trasloco suppellettili, contratto di locazione, allaccio luce, gas.



<p>PROTESI DENTARIE CURE ODONTOIATRICHE Dipendente Coniuge Figli a carico</p>	<p>5 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Per i figli non compresi nell' autocertificazione di cui sopra, autocertificazione che attesti che gli stessi sono a carico e non percepiscono redditi propri ● Preventivo dettagliato rilasciato dagli specialisti con l'indicazione delle cure da effettuare e delle spese da sostenere ● Copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate
<p>ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST-UNIVERSITARI Durata minima 2 anni Dipendente Coniuge Figli a carico</p>	<p>5 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Autocertificazione dalla quale risulti la specializzazione e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza dell'interessato al corso stesso ● Autocertificazione attestante che il figlio è a carico e non percepisce redditi propri ● Documentazione attestante la spesa sostenuta o da sostenere



VERTENZE FISCALI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	5 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Adeguata certificazione pubblica ● Preventivo di eventuale patrocinatore legale dal quale risultino la vertenza e gli oneri ● In caso di provvedimenti relativi all'abitazione, compreso il condono edilizio, autocertificazione nella quale si attesti che la casa oggetto di condono è la prima ed unica nell'ambito del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale
CASI ECCEZIONALI NON CATALOGABILI E NON RIENTRANTI NEI CRITERI ELENCATI MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE PER LA LORO GRAVITA' RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO	5 o 10 anni	<ul style="list-style-type: none"> ● Autocertificazione dello stato di famiglia ● Autocertificazione o adeguata certificazione pubblica o ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere ● Autocertificazione o documento pubblico che attesti una particolare situazione familiare giustificativa della motivazione adottata



La prestazione si calcola moltiplicando la quota cedibile, che non può, comunque, superare l'importo di 516,46 Euro, per il numero delle rate mensili corrispondenti alla durata del prestito. La quota cedibile non può essere superiore ad un quinto dello stipendio e degli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo.

Il prestito viene concesso al tasso d'interesse del 3,70%. Dall'importo lordo della somma erogata vengono detratti:

per i prestiti quinquennali

- spese di amministrazione:	0,50%
- premio fondo rischi:	1,50% per il personale con limite di età pensionabile a 65 anni;
	2% con limite di età pensionabile superiore a 65 anni;

che corrispondono complessivamente al T.A.E.G del 4,82%.

per i prestiti decennali

- spese di amministrazione:	0,50%
- premio fondo rischi:	3% per il personale con limite di età pensionabile a 65 anni;
	4% con limite di età pensionabile superiore a 65 anni

che corrispondono complessivamente al T.A.E.G. del 4,63%.

La restituzione del prestito ha inizio dal secondo mese successivo a quello di concessione, con la conseguente corresponsione degli interessi di pre-ammortamento.

Il pagamento della prestazione avviene a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato al richiedente, inviato all'indirizzo indicato sulla domanda o con accredito sul c/c postale o bancario, indicato dal richiedente.

Qualora la data di emissione dell'assegno sia antecedente alla data di morte dell'assistito, l'assegno va all'asse ereditario; se la data di emissione dell'assegno è successiva alla data di morte dell'assistito, invece, l'assegno va restituito all'INPDAP.



È possibile estinguere anticipatamente il prestito concesso in qualsiasi momento mediante il versamento del debito residuo, depurato della quota parte del fondo rischi. Non è possibile ottenere una nuova cessione fintanto che non siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio, oppure, non siano trascorsi almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale può essere concessa una cessione decennale quando questa si richieda per la prima volta, fermo restando che con la nuova cessione sarà estinta la precedente.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione: in tal caso la quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione, dia diritto ad una somma una volta tanto, a carico dell'Amministrazione o di un Istituto di previdenza, tale somma è ritenuta fino a concorrenza del debito rimanente. Ove tale ritenuta estingua il prestito anticipatamente è dovuto al debitore la quota parte del fondo rischi non maturato.

Qualora il credito diventi inesigibile, la somma dovuta verrà addebitata al fondo rischi, secondo le procedure stabilite.

Nel caso in cui il debitore cessi dal servizio per causa di morte, le quote sono dovute fino al giorno del decesso, mentre il debito residuo, relativo alle quote ancora non scadute, al netto della quota devoluta al fondo rischi, verrà imputato sempre al fondo rischi.

L'aspettativa senza assegni, la riduzione di quota e la sospensione dal servizio determinano un prolungamento del piano di ammortamento pari al numero di quote non versate aumentate degli interessi che sulle stesse dovranno essere calcolati al tasso originario di concessione.



PRESTITI PLURIENNALI GARANTITI

Gli iscritti alla "gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali", che siano in attività di servizio, ed abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego, utile a pensione, possono richiedere prestiti garantiti da estinguersi con trattenute mensili sullo stipendio pari al quinto della retribuzione mensile, al netto delle ritenute di legge. Il prestito potrà essere erogato da società finanziarie e Istituti che esercitano il credito, accreditate ad erogare prestiti, come da D.P.R. 180/50.

La prestazione fornisce una "garanzia dell'INPDAP" per prestiti contro i rischi di decesso dell'iscritto prima che sia estinta la cessazione, di cessazione dal servizio senza diritto a pensione e di riduzione dello stipendio del cedente.

La durata del prestito può essere quinquennale, da restituire in 60 rate, o decennale, da restituire in 120 rate, salvo che al richiedente rimanga un periodo minore di servizio per conseguire il diritto al collocamento a riposo. In quest'ultimo caso l'iscritto non può contrarre un prestito la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione ed il collocamento a riposo per limiti d'età.

La prestazione si calcola moltiplicando la quota cedibile per il numero delle rate mensili corrispondenti alla durata del prestito. La quota cedibile non può essere superiore al quinto dello stipendio e degli altri emolumenti, a carattere fisso e continuativo, assoggettati a ritenuta per il contributo obbligatorio relativa al credito, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

La misura del tasso di interesse è variabile, poiché stabilita dagli Istituti di Credito e dalle Società Finanziarie. Questi ultimi, pena il rigetto della domanda, debbono indicare sia il TAEG (da confrontare con i tassi medi del *decreto pubblicato trimestralmente dal Ministero del Tesoro sulla G.U.*), sia gli estremi della loro iscrizione nell'elenco degli operatori finanziari autorizzati.



Sull'importo lordo della concessione gravano:

- gli interessi e le spese di amministrazione degli Istituti di Credito mutuant;
- una somma calcolata in ragione dello 0,50% per spese di amministrazione in favore dell'INPDAP;
- un premio compensativo per il rischio di insolvenza pari all' 1,5% per i prestiti quinquennali ed al 3% per i prestiti decennali. La misura del premio compensativo è aumentata rispettivamente al 2% e al 4% se il richiedente è collocabile a riposo oltre il 65mo anno di età.

Per ottenere un prestito quinquennale o decennale con uno degli Istituti autorizzati, l'iscritto deve presentare domanda sugli appositi modelli forniti dall'INPDAP, senza allegare alcuna documentazione o giustificativo di spesa.

La domanda deve essere completa della dichiarazione dimostrativa dello stipendio e del certificato medico da rilasciarsi solo a cura di un medico dell' A.S.L., o di un ufficiale medico in attività di servizio o di un medico incaricato dall'Amministrazione dalla quale dipende il richiedente. La prestazione è erogata, entro 30 giorni dalla data di arrivo della domanda all'INPDAP, esclusivamente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge, con esclusione di qualsiasi mandatario o intermediario.

Qualora la data di emissione dell'assegno sia antecedente alla data di morte dell'assistito, l'assegno va all'asse ereditario; se la data di emissione dell'assegno è successiva alla data di morte dell'assistito, l'assegno va restituito.

La garanzia può essere revocata, anche su richiesta dell'interessato, finché non sia avvenuta la riscossione del prestito.

Le quote di stipendio trattenute dall'Amministrazione devono essere versate all'Istituto finanziario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Ogni quota di stipendio non versata produce interesse a favore dell'ente cessionario allo stesso tasso al quale fu accordato il prestito.



Nel caso il debitore passi alle dipendenze di diversa Amministrazione o di altro ufficio della stessa Amministrazione, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare le trattenute della cessione, comunica, *per raccomandata*, al nuovo ufficio del cedente i dati della cessione stessa ed il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti all'INPDAP (*in caso di riscatto del prestito*) o all'istituto cessionario, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile. Tale comunicazione andrà effettuata anche all'INPDAP e all'Istituto cessionario.

Con la prestazione della garanzia, il Fondo per il Credito assume i seguenti rischi:

- in caso di morte del cedente, restituendo all'istituto cessionario il debito residuo della cessione;
- in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, riscattando il prestito con la restituzione all'istituto mutuante del debito rimanente e recuperando l'importo delle quote residue, se possibile, sul trattamento di fine rapporto;
- in caso di riduzione di stipendio, riscattando il prestito con la restituzione all'Istituto mutuante del debito rimanente.



E' consentita l'estinzione anticipata del prestito concesso in qualsiasi momento mediante il versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi relativo al periodo di anticipata estinzione. Non è possibile richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall'estinzione del debito precedente, due anni dall'inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall'inizio di una cessione decennale.

Prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere richiesta una cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta; con la nuova concessione, l'estinzione anticipata della precedente è obbligatoria e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del fondo si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.



MUTUI IPOTECARI

I dipendenti pubblici iscritti in attività di servizio, a tempo indeterminato e con almeno 3 anni di anzianità utile a pensione e 3 anni di contribuzione alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, possono chiedere la concessione di un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa di abitazione.

La domanda di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione, compilata su apposito modulo fornito dell'Istituto, corredata della planimetria dell'unità abitativa stessa, del certificato di attualità catastale e dell'attestazione del perito che certifichi, in caso di immobile in corso di costruzione, la categoria catastale attribuibile all'immobile, dovrà essere presentata ovvero spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede Inpdap competente per territorio nell'ambito del quale si trova l'immobile, entro il termine previsto dal bando, pubblicato sulla G.U.

La concessione e la erogazione dei mutui è disposta in base all'esito delle graduatorie regionali, compilate sulla base di coefficienti riguardanti:

- la composizione del nucleo familiare con ulteriore punteggio per ogni componente che sia portatore di handicap;
- la tipologia dell'unità abitativa;
- il reddito familiare;
- i Comuni ad alta tensione abitativa e/o dichiarati alluvionati e/o terremotati.

Il mutuo concedibile non può superare l'80% del valore dell'immobile. Qualora, da parte del mutuatario stesso, venga avanzata specifica richiesta, può essere concessa, in aggiunta all'importo del mutuo erogabile ed allo stesso tasso di interesse, una somma mutuabile pari alla spesa che deve essere sostenuta per la perizia tecnica, l'iscrizione ipotecaria e la registrazione degli atti.

Le due rate annue da pagare con le due semestralità non possono comunque superare un terzo del reddito del nucleo familiare, lordo annuo, dichiarato ai fini dell'IRPEF.



I piani di ammortamento dei mutui sono previsti per periodi della durata di 15, 20 e 25 anni. In particolare i tassi di interesse applicati, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, sono stabiliti con riferimento alla durata dei mutui nelle seguenti misure:

mutui di durata pari a 15 anni

tasso di interesse fisso al 4,20% per l'intera durata del mutuo, ovvero, a richiesta, al 3,90% per i primi cinque anni e, con decorrenza dalla undicesima rata, tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi più 120 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente;

mutui di durata pari a 20 e 25 anni

tasso del 3,90% per i primi cinque anni e, con decorrenza dalla data di scadenza dell'undicesima rata, tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi più 120 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente.

Sull'importo del mutuo erogato vanno, altresì, trattenute anticipatamente le spese di amministrazione nella misura dello 0,50%.

Sono, altresì, a carico del mutuatario le spese per:

- la perizia tecnica, qualora il mutuo sia pari o superiore a 51.650,00 euro;
- l'iscrizione dell'ipoteca di primo grado;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi nonché dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la previsione di liquidazione del danno a favore dell'Istituto limitatamente al residuo debito;
- le spese notarili, ivi comprese quelle di registrazione.



Dall'importo del mutuo erogato sarà, inoltre, trattenuto anticipatamente l'ammontare degli interessi di pre-ammortamento, calcolati al tasso di concessione del mutuo.

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione del mutuo fino alla data di scadenza della 1^a rata semestrale. Pertanto per i mutui erogati nel primo semestre dell'anno (1 gennaio–30 giugno) la 1^a rata avrà scadenza 31 dicembre dello stesso anno, per i mutui erogati nel secondo semestre dell'anno (1 luglio - 31 dicembre) la 1^a rata avrà scadenza 30 giugno dell'anno successivo.

Il rimborso avviene con rate semestrali costanti posticipate, con scadenza 30 giugno-31 dicembre, in funzione del tasso di interesse deliberato. Il mancato pagamento di una o più rate di ammortamento comporta l'applicazione, con decorrenza dal primo giorno di scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti. Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, maggiorato degli interessi di mora, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta il diritto dell'Istituto alla risoluzione del contratto di mutuo.

Nel contratto di mutuo deve, tra l'altro, essere previsto:

- la vendita è subordinata all'estinzione del mutuo contratto;
- il divieto di cedere in locazione o in comodato per un periodo di 5 anni dalla data di acquisizione l'alloggio di cui si tratta, pena la risoluzione del contratto di mutuo.





A cura

DIREZIONE CENTRALE STUDI COMUNICAZIONE
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

La pubblicazione ha una funzione esclusivamente divulgativa
e non costituisce fonte di diritto